

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GERGEI ED IL CANILE “.....”PER
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA, MANTENIMENTO DEI CANI
RANDAG CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE E SMALTIMENTO DEI CANI
DECEDUTI DURANTE IL PERIODO DI CUSTODIA**

L'anno ____ il giorno ____ del mese di ____ nella sede del Comune di
_____ in Via _____ di _____.

tra

il Sig. Mariano Damu in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Gergei il quale
interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso
(C.F. _____), di seguito denominato semplicemente "Comune";

e

Il Canile “.....”, con sede inP.IVA....., di seguito “il Canile”,
rappresentato da.....C.F.....nato/a ail.....e residente
a.....

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Gergei affida al Canile..... il servizio di cura, custodia, mantenimento dei cani
randagi catturati nel territorio comunale e smaltimento dei cani deceduti durante il periodo di
custodia. Il servizio si intende continuativo comprendente tutti i giorni feriali e festivi svolto
secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni nonché da quelle indicate nella presente
convenzione.

Per l'espletamento del suddetto servizio il Comune si impegna a versare, a consuntivo trimestrale e
su presentazione di apposita fattura, per ogni cane ospitato presso la struttura del Canile, un
rimborso spese giornaliero di €.....(diconsi euro _____,__) oltre l'I.V.A.
comprendente delle spese per medicinali e € _____,__ (euro _____,__oltre l'I.V.A. per lo
smaltimento di ogni singola carcassa animale.

art. 2 - MODALITA' DI ACCOGLIENZA

I ricoveri potranno essere consentiti sino all'esaurimento della capacità ricettiva del canile e
dovranno essere preceduti da una visita veterinaria per accertarne lo stato di salute, le terapie
igieniche o sanitarie a cui sottoporre l'animale o per decretarne l'eventuale isolamento per
accertamenti. Nel corso di tale visita si procederà all'identificazione dell'animale o all'eventuale
inoculo di apposito microchip.

I cani randagi, dopo la cattura e anagrafatura potranno essere adottati mediante affido temporaneo a
privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche su esplicita
richiesta degli stessi, non prima che siano trascorsi quindici giorni dalla cattura, che diverrà
adozione definitiva trascorsi 60 giorni dalla cattura.

Quanto previsto dalla normativa vigente in materia e non citato.

art. 3 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune autorizza il ricovero dei cani randagi catturati nel proprio territorio. I ricoveri accertati in assenza della suddetta autorizzazione non potranno essere riferiti alla presente convenzione. Il Canile dovrà fornire pronta reperibilità al numero di telefono prefissato in tutti i giorni dell'anno onde poter fornire supporto immediato, a codesta Amministrazione Comunale, in situazioni di emergenza.

Il Canile presenterà secondo le disposizioni normative in materia una nota al Comune convenzionato dalla quale risulti quanto segue:

- a) il numero dei cani presenti all'inizio della trimestralità di pertinenza;
- b) la variazione in positivo e in negativo avvenuta durante il periodo (allegando le schede di adozione, i certificati di morte e il numero di cani entrati con rispettive date di ingresso);
- c) la situazione finale del trimestre stesso;
- d) la richiesta complessiva di rimborso spese determinata dalla quota giornaliera di €. _____, ____ (euro _____, ____ più I.V.A.) moltiplicata per il numero dei cani presenti lungo l'arco del trimestre, il succitato importo non comprende le spese per l'eventuale smaltimento di cani deceduti, che è fissato in € _____, ____ (euro _____, ____) più I.V.A.

Quanto previsto dalla normativa vigente in materia e non citato.

art. 4 - ALIMENTAZIONE DEI CANI

L'alimentazione giornaliera dei cani dovrà prevedere l'approvvigionamento di cibo appropriato con somministrazione di almeno un pasto al giorno a tutti gli animali in custodia nonché il controllo costante degli abbeveratoi allo scopo di mantenere l'acqua sempre disponibile.

Alimentazione di base dovrà essere di mangime secco di qualità media o superiore, di composizione bilanciata e in quantità adeguate alla taglia dei cani secondo le indicazioni del produttore o le prescrizioni del medico veterinario responsabile del canile. Per quanto non citato si dispone di avvalersi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

art. 5 - GARANZIE PER LA TUTELA SANITARIA DEI CANI

Il Canile individua nella persona del dott.....il Responsabile sanitario della struttura.

Il Canile dovrà garantire la gestione della custodia dei cani con le seguenti prestazioni minime:

- o Ricovero dei cani in box singoli o preferibilmente insieme ad altri cani compatibili per carattere e socializzazione, con spazi minimi non inferiori a quanto previsto dal DPGR 1/99.
- o Pulizia ordinaria dei ricoveri e degli spazi comuni con frequenza almeno giornaliera, fatto salvo un giorno di riposo settimanale, purché sia garantita la pulizia del canile nei giorni e negli orari di accesso al pubblico.
- o Pulizia straordinaria e disinfezione con frequenza almeno mensile.
- o Isolamento e custodia degli animali catturati che si trovino nelle condizioni previste dalla normativa di riferimento
- o Custodia di tutti gli animali presenti nelle strutture del canile al fine di evitare episodi di sbranamento;
- o Assistenza veterinaria per vigilare ed intervenire a tutela della salute e del benessere degli animali (interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni, soppressioni eutanasiche nei casi previsti dalle normative nazionali e regionali, ecc.).

Quanto previsto dalla normativa vigente in materia e non citato.

art. 6 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E GESTIONALI

o La struttura di ricovero destinata ad ospitare gli animali dovrà essere in possesso dei requisiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali. In particolare:

- autorizzazione amministrativa e sanitaria per le finalità del servizio da affidare;
- possesso di tutte le caratteristiche individuate dettagliatamente nel DPGR n. 1/99 e nelle direttive adottate con la deliberazione della Giunta regionale n. 17/39 del 27/04/2010.

o Orario di apertura giornaliero, con presenza di personale del canile, di almeno due ore al giorno nei mesi autunno/invernali e di tre ore nei mesi primaverili/estivi, fatto salvo un giorno di riposo settimanale.

o Garanzia della presenza del responsabile incaricato per le adozioni con orari proporzionati alle esigenze, e comunque almeno un giorno alla settimana per due ore.

art. 7- AFFIDAMENTO, ATTIVITA' DI ADOZIONE, SOCIALIZZAZIONE E RACCORDO CON I VISITATORI

Il canile in collaborazione col Comune si impegna a:

- Promuovere iniziative atte a sensibilizzare le adozioni di cani randagi per la prevenzione del randagismo e per un corretto rapporto uomo/animali anche attraverso la distribuzione di appositi depliant o altro materiale divulgativo.
- Concedere in adozione gratuita i cani presenti nel canile a chi ne faccia richiesta, dandone comunicazione al Comune di residenza del nuovo proprietario, ed al Comune di provenienza.
- Non attuare alcuna forma di commercio, né cessioni temporanee in prova. Ogni affidamento a privati deve essere accompagnata dalla compilazione di apposita scheda e la sottoscrizione di una dichiarazione contenuta nella scheda medesima da parte del soggetto direttamente interessato ai sensi dell'art. 3 del Decreto Min. Sanità del 14/10/1996.
- Garantire l'apertura al pubblico a richiesta di eventuali adozioni.
- Fornire per ogni cane dato in affidamento il libretto sanitario indicante le vaccinazioni ed i trattamenti sanitari cui il cane è stato sottoposto.
- Garantire la reperibilità per la consegna dei cani ai legittimi proprietari.

Inoltre il Canile Rifugio dovrà effettuare le seguenti attività:

o Attività ricreative per i cani ricoverati, comprendente la garanzia di moto e socializzazione fra cani in spazi aperti, mediante alternanza di gruppi tra loro compatibili, con rotazione a turno tra tutti i cani del canile, nel limite minimo di due ore giornaliere.

o Attività di informazione e assistenza per i cittadini interessati alle adozioni, per la socializzazione tra i cittadini e i cani ricoverati e per la partecipazione dei visitatori alle attività ricreative di cui sopra.

o Promozione delle adozioni sulla rete Internet con foto e elenco dei cani ricoverati.

art. 8 – RESTITUZIONE CANI DI PROPRIETA'

I cani catturati, regolarmente anagrafati, saranno restituiti al proprietario o detentore dal Canile previo pagamento degli oneri di ricovero e di eventuali cure effettuate sull'animale che saranno corrisposti direttamente al Canile.

art. 9 – DECESSO

In caso di decesso del cane, identificato tramite microchip il Canile provvederà ad eliminare la carcassa, che dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente. Le spese per lo smaltimento graveranno sul Comune.

art. 10 – REGISTRI

Il Canile sarà dotato di apposito Registro visionato a richiesta dal Comune, sul quale verranno annotate tutte le notizie ed i cambiamenti di stato dei cani catturati con l'obbligo di trasmetterle all'Ente. I termini di compilazione e di registrazione degli animali dovrà essere quello previsto dalla normativa vigente in materia.

art. 11 - DURATA CONVENZIONE E FACOLTA' DI REVOCA

La presente convenzione avrà validità a decorrere dal 01.07.2017 al 31.12.2019..

Art. 12 – COSTITUZIONE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Il Canile si obbliga a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata che verrà utilizzato per tutte le comunicazioni con il Comune.

Art. 13 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 della Legge 13.08.2010 n.136, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, le parti si obbligano a che i pagamenti relativi all'esecuzione del presente contratto, siano effettuati tramite conto corrente bancario o postale dedicato. Il presente contratto deve intendersi risolto ai sensi dell'art.1456 del codice civile qualora le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A. Il Comune verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

art. 14 –RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo in caso di:

- a) Abbandono del contratto salvo che per forza maggiore;
- b) Ripetute contravvenzioni o inadempienze ai patti contrattuali o alle Disposizioni di Legge con eventuale risarcimento per danni.

art. 15– RISCATTO SERVIZIO

Il Comune si riserva la possibilità di riscattare il Servizio prima della scadenza del contratto, previo preavviso di tre mesi, senza che la Ditta possa avanzare pretesa di risarcimento di danno.

Art.- REGISTRAZIONE E CONTROVERSIE

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.
Per ogni controversia è competente il Foro di Cagliari.

Art. 16– NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione trovano applicazione le norme vigenti in materia.

Del che si è redatta la presente scrittura privata che letta e confermata viene sottoscritta dalle parti con modalità elettroniche di firma digitale.

PER IL COMUNE

CANILE”.....”